#### **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

#### Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-21 del 04/01/2024

Oggetto Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA per l'impianto destinato ad attività di produzione autobus, sito in Comune di Bologna

(BO), via San Donato n. 190.

Proposta n. PDET-AMB-2024-32 del 04/01/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



#### ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

#### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA** per l'impianto destinato ad attività di produzione autobus, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190.

## LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### **Decisione**

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA (C.F. 13098511002 e P.IVA 13098511002) per l'impianto destinato ad attività di produzione autobus, sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1784 del 13/06/2016), con scadenza di validità in data 23/06/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 218357 del 24/06/2016, originariamente intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE AACM}.
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Bologna}.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- <sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- <sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.
- <sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.



- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>5</sup> {Soggetto competente ARPAE AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>6</sup> {Soggetto competente Comune di Comune di Bologna}.
- 2. Revoca la precedente AUA adottata da ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1784 del 13/06/2016), con scadenza di validità in data 23/06/2031 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
- 6. Obbliga la società **INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.
- 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
- <sup>5</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- <sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
- In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.
- <sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.
- <sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.
- <sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



#### Motivazione

- La società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA (C.F. 13098511002 e P.IVA 13098511002) con sede legale in Comune di Roma (RM), Piazzale delle Belle Arti n. 2, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 17/05/2023 (Prot. n. 358372) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di modifiche e dismissioni di impianti produttivi, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 374365 del 24/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/05/2023 al PG/2023/91180 e confluito nella **Pratica SINADOC 21521/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/95861 del 01/06/2023, preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo, ha inviato agli Enti coinvolti una comunicazione di attesa dei pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, coinvolgendo nel procediemnto anche il Dipartimento di Igiene Pubblica di AUSL Bologna al fine dell'acquisizone di un parere di merito riguardante gli aspetti normati dalla Circolare della Regione Emilia Romagna prot.n.471501 del 22/06/2016.
- L'ARPAE-AACM, visto l'esito dell'istruttoria tecnica svolta da ARPAE APAM in data12/06/2023, con nota PG/2023/106500 del 19/06/2023 ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento amministrativo al fine di consentire alla Società di fornire la documentazione integrativa richiesta e necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 421216 del 20/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/06/2023 al PG/2023/107675, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 486555 del 19/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2023 al PG/2023/126130, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/07/2023.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/142403 del 19/08/2023 ha provveduto all'invio della documentazione integrativa pervenuta anche Dipartimento di Igiene Pubblica di AUSL Bologna al fine della formulazione del parere di merito riguardante gli aspetti normati dalla Circolare della Regione Emilia Romagna prot.n.471501 del 22/06/2016 richiesto con propria precedente comunicazione.



- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 646524 del 02/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/10/2023 al PG/2023/166991, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 02/10/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 681490 del 17/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/10/2023 al PG/2023/176290, ha trasmesso nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 03/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/11/2023 al PG/2023/186597, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 03/11/2023 al Prot.n. 727512 a chiarimento di alcuni aspetti tecnici della matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarico in acque superficiali e pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE <sup>11</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 419,50 come di seguito specificato:
  - Allegato A matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 110,50 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico
  - Allegato B matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 13,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico
  - Allegato C matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
  - Allegato D matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
    - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 04/01/2024

## LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Patrizia Vitali 12

(determina firmata digitalmente) 13

- In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.
- Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.
- Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190

#### **ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

#### Classificazione dello scarico

Scarico nello Scolo Calamosco (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento della porzione di aree esterne, pari a circa 20.000 mq., destinate a pista collaudo veicoli ed, in parte, a deposito temporaneo rifiuti aziendali.

La parte di piazzale utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti è dotata di sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche costituito da sezione sedimentazione solidi e separazione oli e sezione accumulo degli oli separati.

#### Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico:

• scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche con recapito in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Bologna. Vedi Allegato B al presente atto).

#### Prescrizioni

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto IP 3799/2013 N. 1612 PG n°118851 del 09/08/2013 CL 11.4.5/132/2012, come modificata ed integrata con atto della Provincia di Bologna IP 7437/2013 N. 3561 P.G.n°180360 del 19/12/2014 CL 11.4.5/70/2013. Tali atti sono allegati di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 2. Entro 120 giorni dal provvedimento di rilascio del presente atto Il Titolare dello scarico deve verificare presso il Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Scolo

Calamosco), la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione consortile alla immissioni di acque reflue in Canale di Bonifica. Copia del titolo del demanio consortile, posseduto e/o ottenuto, dovrà essere successivamente inviato al SUAP del Comune di Bologna ed a ARPAE-SAC di Bologna, quale completamento della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento dello scarico autorizzato;

3. La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

#### Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14042/2016) e ss.mm. e ii.

-----

Pratica Sinadoc 21521/2023

Documento redatto in data 04/01/2023



# SETTORE AMBIENTE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

#### DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - Modifica ed Integrazione autorizzazione allo scarico della ditta BREDAMENARINIBUS SPA stabilimento sito in comune di Bologna in Via San Donato, 190. Det. Dir. 1612/2013 PG. 118851 del 09/08/2013

#### Il RESPONSABILE DELL'U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Visto l'atto di autorizzazione allo scarico, rilasciata da questa Amministrazione Provinciale ai sensi del D.Lgs.152/06 Det. Dir. 1612/2013 PG. 118851 del 09/08/2013, con validità fino a tutto il 10/08/2017, relativa allo scarico delle acque reflue reflue di dilavamento originate dallo stabilimento denominato:

#### BREDAMENARINIBUS S.P.A.

Via San Donato, 190 - Bologna

ed immissione in acque superficiali nel corpo idrico ricettore:

#### Scolo Calamosco

Visto il D.Lgs. 152/2006 art..124 comma 12;

Vista la comunicazione di variazione al sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue presentata da Nunzio SAPOROSO, in qualità di Direttore Generale della Ditta, con nota in atti al SUAP del Comune di Bologna al P.G.n° 230951/2014 pervenuta agli atti della Provincia di Bologna al PG.79560 del 20/05/2014.

Visto il parere di ARPA - Distretto Urbano PGBO/2014/8648 del 23/06/2014 favorevole con prescrizioni alla modifica richiesta dell'atto di autorizzazione vigente, pervenuto agli atti della Provincia di Bologna al PG.102014 del 26/06/2014

#### PRENDE ATTO CHE

In base alla documentazione presentata, la realizzazione di un pozzetto di ispezione e prelievo conforme allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del 02/1975 dotato di salto di quota, risulta tecnicamente impossibile, rendendosi necessaria una modifica dell'atto autorizzativo vigente. Le variazioni non hanno comunque modificato né il numero e la localizzazione delle immissioni né la qualità e la quantità delle acque reflue scaricate, rispetto a quanto precedentemente autorizzato

#### E DISPONE

La sostituzione della prescrizione  $n.1-5^{\circ}$  alinea con le seguenti:

- il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
- il pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento delle acque
  meteoriche dovrà essere ottenuto mediante l'inserimento di un setto all'interno del pozzetto
  esistente al fine di realizzare uno stramazzo che permetta il campionamento del refluo per
  caduta; In ogni caso tale pozzetto dovrà essere tenuto costantemente pulito al fine di
  consentire l'esecuzione di un corretto campionamento dei reflui;

#### CONFERMANDO

tutte le prescrizioni e tutto quanto non specificatamente indicato con il presente atto di modifica e la documentazione risultante dagli elaborati tecnici aggiornati allegati alla Det. Dir. 1612/2013 PG. 118851 del 09/08/2013.

Il presente atto è da considerarsi modifica ed integrazione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento PG. 118851 del 09/08/2013, fascicolo 11.4.5/132/2012 alla quale dovrà essere allegato, conservato e reso disponibile in caso di controllo.

Il presente atto sarà notificato al Titolare dello scarico e trasmesso in copia al competente Distretto ARPA.

Bologna, data di redazione 19/12/2014

Il Responsabile STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.

20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

------

Documentazione di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

 Copia della richiesta di variazione dell'autorizzazione allo scarico trasmessa da Nunzio SAPOROSO al SUAP del Comune di Bologna al P.G.n° 230951/2014 pervenuta agli atti della Provincia di Bologna al PG.79560 del 20/05/2014 Fasc. 11.4.5/70/2013.



# SETTORE AMBIENTE SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

#### **DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Parte Terza - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento della porzione di aree esterne originato dallo stabilimento denominato Società BREDAMENARINIBUS S.p.A. sito in comune di Bologna (BO) in via San Donato civ. 190.

#### II RESPONSABILE P.O.

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 286208/2009 del 11/08/2009 CL 11.4.5/315/2007, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza dalla Provincia di Bologna alla Società BREDAMENARINIBUS S.p.A. per scarico di acque meteoriche di dilavamento della porzione delle aree esterne dello stabilimento, dove si svolge l'attività di fabbricazione autobus, sito in comune di BOLOGNA (BO) in via SAN DONATO civ. 190, con scadenza di validità il 10/08/2013;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. 121814/2012 del 30/07/2012 CL 11.4.5/132/2012, presentata da SAPOROSO Nunzio, in qualità di Persona espressamente delegata dalla Società BREDAMENARINIBUS S.p.A., Titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico dello stabilimento industriale sito in comune di

1

BOLOGNA (BO) in via SAN DONATO civ. 190, comprensiva della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot. n° PGBO/2012/52490 del 27/08/2012, in atti al PG N. 137953/2012 del 12/09/2012, vistata in data 08/08/2013 dal Responsabile dell'U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che <u>Titolare dello scarico</u> è la Società BREDAMENARINIBUS S.p.A. con sede Legale in comune di BOLOGNA (BO) in via SAN DONATO civ. 190 – C.A.P. 40127 (C.F. e Partita I.V.A. 00550290373);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

#### DISPONE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 286208 del 11/08/2009 CL 11.4.5/315/2007

alla Società BREDAMENARINIBUS S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

<u>Scarico</u> esistente, nello Scolo Calamosco (Consorzio della Bonifica Renana), di <u>acque meteoriche di dilavamento</u> della porzione di aree esterne, pari a circa mq. 20.000, destinate a pista collaudo veicoli ed, in parte, a deposito temporaneo rifiuti aziendali.

La parte di piazzale utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti è dotata di sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche costituito da sezione sedimentazione solidi e separazione oli e sezione accumulo degli oli separati.

#### Altri scarichi

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche con recapito in pubblica fognatura di competenza amministrativa del Comune di Bologna.

#### **E CONFERMA**

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 5, con esclusione della prescrizione n. 2 che risulta già ottemperata, della citata precedente autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è valido quattro anni dal 11/08/2013 e quindi ha scadenza in data 10/08/2017;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 atto che ricomprenderà anche l'autorizzazione allo scarico;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 123,50 di cui € 26,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 97,50 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

Della presente autorizzazione, pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale, sarà data comunicazione in formato elettronico, a cura dell'U.O. Acqua, all'A.R.P.A. - Distretto Territoriale Urbano ed al Consorzio della Bonifica Renana.

Avverso tale provvedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

 Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico (allegato alla presente determina);

 Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza con atto PG N. 286208/2009 del 11/08/2009
 CL 11.4.5/315/2007 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che

4

individuano lo scarico autorizzato;

- Copia della lettera della Società BREDAMENARINIBUS S.p.A. Prot. PRP 001 del 07/11/2012 attestante l'esecuzione delle attività relative al punto dell'autorizzazione allo scarico PG N. 286208/2009 del 11/08/2009 CL 11.4.5/315/2007;
- 4. Copia della Planimetria Generale Reti Fognarie;
- Copia delle fotografie della zona di campionamento prima dell'immissione nello Scolo Calamosco;
- 6. Copia delle fotografie dell'Area Deposito Rifiuti;
- Copia delle Analisi degli Scarichi, prelievo effettuato il giorno 23/05/2012.

Bologna, data di redazione 09/08/2013

per il Responsabile P.O.

Stefano Stagni


Il Dirigente del Servizio

Tutela e Sviluppo Fauna

MAURA GUERRINI


Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 4-bis del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.



Provincia di Bologna acopbo PG 0286208 DEL 11/08/2009 GL 11.4.5/315/2007 Eshatto Su foncicolo 11, 4, 5/32/2012





#### Autorizzazione allo scarico

#### ai sensi del D.Lgs.152/2006 - parte terza

#### IL DIRIGENTE DEL

#### SETTORE AMBIENTE

VISTA la domanda di autorizzazione, in atti al PG N. 353972/2007 del 25/10/2007 fascicolo 11.4.5/315/2007, presentata da ROBERTO CERAUDO, in qualità di persona espressamente delegata dalla società BREDAMENARINIBUS S.p.A., per gli scarichi originati dall'attività fabbricazione autobus svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Bologna (BO) in via San Donato, 190;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dall'ARPA - Distretto Territoriale competente e dall'U.O. Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione Provinciale richiamati nel rapporto istruttorio in atti al P.G.n°285449/2009 del 10/08/2009;

RISCONTRATO che <u>Titolare dello scarico</u> è risultata essere la società BREDAMENARINIBUS S.p.A. con sede Legale e stabilimento in Comune di Bologna (BO) in via San Donato, 190 (C.F. e P.IVA 0550290373);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

#### **AUTORIZZA**

La società BREDAMENARINIBUS S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento



indicato in premessa relativamente allo scarico di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico nello Scolo Calamosco (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento della porzione di aree esterne, pari a circa 20000 m2, destinate a pista collaudo veicoli ed, in parte, a deposito temporaneo rifiuti aziendali.

La parte di piazzale utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti è dotata di sistema di trattamento in continuo delle acque meteoriche costituito da sezione sedimentazione solidi e separazione oli e sezione accumulo degli oli separati.

#### Altri scarichi

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico costituito dall'unione di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche con recapito in pubblica fognatura di competenza amministrativa del Comune di Bologna.

con le seguenti prescrizioni:

- Per la tutela delle acque del corpo idrico ricettore e per ottimizzare la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - L'area confinata e scoperta adibita a deposito temporaneo in cumuli di rifiuti sia idraulicamente isolata dalla rete fognaria aziendale e protetta dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui non si possa provvedere ad una copertura dell'area, anche solo con sistemi rimovibili, le acque reflue di dilavamento drenate da dette superfici dovranno essere raccolte e smaltite come rifiuto o





conferite all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali aziendali, se qualitativamente e quantitativamente con esse compatibili, provvedendo, in tal caso, alla dovuta comunicazione di aggiornamento del procedimento di Autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura attivato presso il Comune di Bologna;


- Al di fuori delle aree confinate il deposito di rifiuti speciali sia
  effettuato solo all'interno di cassoni scarrabili a tenuta dotati di
  copertura; il sistema di copertura dovrà essere mantenuto efficiente
  e sempre in atto tra le varie operazioni di carico;
- Il deposito materie prime ed attrezzature svolto sulle superfici
  esterne drenate dalla rete fognaria acque meteoriche sia gestito in
  modo che non sia causa di dispersioni di materiali e sostanze
  contaminanti;
- Nelle aree esterne non sia effettuato deposito di materie prime e rifiuti liquidi se non su superfici protette dagli agenti atmosferici e dotate di bacini di contenimento delle perdite di capacità non inferiore ad un terzo del volume massimo stoccabile e comunque non inferiore al volume del contenitore più grande;
- Siano realizzati pozzetti di controllo idonei al prelievo di campioni significativi subito a valle del sistema di trattamento delle portate meteoriche esistente e subito a monte dell'immissione in acque superficiali; tali pozzetti dovranno essere conformi allo schema tipo Manuale 92 UNICHIM del Febbraio 1975 ed essere dotati di condotto per l'installazione di campionatore automatico (vedi

"schema tipo pozzetto di ispezione e controllo" allegato al Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

- Nelle vicinanze dei pozzetti di controllo sia resa possibile
   l'installazione di campionatore automatico e pertanto sia
   disponibile nei pressi un punto di alimentazione elettrica;
- Siano effettuate con cadenza minima semestrale operazioni di svuotamento e pulizia del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, di pulizia dei pozzetti di ispezione e del sistema di grigliatura grossolana delle rete fognaria di scarico confluente al canale Calamosco;
- Sia eseguito almeno un controllo analitico annuale in periodo primaverile dello scarico di acque meteoriche di dilavamento da effettuarsi su un campione prelevato nel pozzetto posto subito a valle del sistema di trattamento e su un campione prelevato nel pozzetto di controllo posto subito a monte dell'immissione nel canale Calamosco (dei punti e delle modalità di prelievo dovrà esserne dato atto nei rapporti di prova che dovranno essere conservati e resi disponibili a richiesta degli organi di controllo);
- Sia installata una valvola di intercettazione di emergenza a monte dell'immissione in acque superficiali (tale dispositivo dovrà essere di semplice attivazione in caso di sversamento accidentale sui piazzali serviti dalla rete fognaria collegata);
- Sia tempestivamente comunicata la data di effettivo completamento delle opere di adeguamento previste e/o richieste e contestualmente sia trasmessa alla Provincia di Bologna ed al



competente Distretto ARPA idonea documentazione aggiornata e completa relativa alle caratteristiche quali/quantitative dello scarico nel Canale Calamosco e della rete fognaria interna con particolari descrittivi relativi ai pozzetti di ispezione e controllo ed ai sistemi di trattamento, per le valutazioni ambientali di competenza;



- 3. Il sistema di gestione e trattamento delle acque meteoriche nel punto di controllo finale prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore deve garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
- 4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali

5

eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e , per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore;

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, <u>un anno prima del succitato</u>

<u>termine</u> di scadenza, la relativa <u>domanda di rinnovo</u> all'Amministrazione

Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.332 I.P.3174/2004 del 26/07/2004 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 221,00 di cui € 26,00 per attività amministrativa dell'Amministrazione Provinciale ed € 195,00 per rapporto e valutazioni tecniche di ARPA.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia, al competente Ufficio Tecnico del Comune di Bologna, all'A.R.P.A. - Distretto Urbano, al Consorzio della Bonifica Renana ed ad Hera Spa quale Gestore del Servizio Idrico Integrato;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti



richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

Il Dirigente del

- Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e dello scarico;
- Copia trasmissione documentazione integrativa con proposta intervento di adeguamento datata 14/10/2008;
- Elaborato Tavola 1 "Planimetria generale delle reti fognarie dello stabilimento Bredamenarinibus" pervenuto alla Provincia in data 15/10/2008;
- Elaborato Tavola 2 "Pianta e sezioni di pozzetti di controllo della Bredamenarinibus" pervenuto alla Provincia in data 15/10/2008;
- Elaborato grafico relativo a "impianto di sedimentazione e separazione esistente" pervenuto ad ARPA in data 03/06/2009;
- Copia atto di rinnovo della Concessione n°19670054 rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana con Prot.2781 del 18/05/2005.

**CTR 221052** 

Allegato n. A. all'Autorizzazione



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190

#### ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di diilavamento in pubblica fognatura

#### Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il seguente scarico in acque superficiali:

• Scarico nello Scolo Calamosco (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

#### Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con proprio parere favorevole e con parere di HERA Spa datato 30/04/2016 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

•	Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14042/2016)
	e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 21521/2023

Documento redatto in data 04/01/2023



è Bologna

#### Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10 Torre A – piano 7° 40129 Bologna tel. 051.2193840 fax 051.2193175

> P.G. N. 148366 DEL 05/05/2016

#### **OGGETTO:** Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

Ditta "Industria Italiana Autobus S.p.A." - Via San Donato n. 190 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 404750/2015).

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.04.16, prot. Gen. 50380, e delle prescrizioni in esso contenute:

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

#### SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Industria Italiana Autobus S.p.A.", relativamente all'insediamento sito in via San Donato n. 190 - Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da IL DIRETTORE SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città Settore Attività Produttive e Commercio U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10 40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC <u>aoobo@cert.arpa.emr.it</u>

Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est

Bologna, 20 aprile 2016 Prot. gen. 50380

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30 DIC. 2015 Prot. N.: 153562

PA&S numero vedi Pratica n°36/2012

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Matrice Voltura di Autorizzazione allo scarico.

Ditta richiedente: "Industria Italiana Autobus SpA – (IIA)"- Impianto costruzione autobus sito in Via San Donato n.190 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 404750/2015 del 30 dicembre 2015 Domanda di AUA per Voltura di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di AUA per Voltura dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Del Rosso Stefano in qualità di rappresentante legale della Ditta "INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA (IIA)" con sede legale in Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma (RM), inerente la Sede Amministrativa e Operativa esercente l'attività di costruzione di autobus e veicoli speciali su gomma, sita in VIA SAN DONATO n°190 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto dalla documentazione allegata che gli scarichi provenienti dalla Ditta sita in Via San Donato, 190 sono stati autorizzati dal Comune di Bologna con Atto PG 302956 del 31/12/2012 rilasciato alla Ditta "BredaMenariniBus SpA" nella persona del legale rappresentante Signor Ceraudo Roberto, e che non sono intervenute modifiche quali/quantitative agli scarichi autorizzati col provvedimento citato;

preso atto dalla documentazione presentata che la Voltura è richiesta a seguito di subentro nell'attività preesistente per cessione ramo d'azienda;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione presentata che Industria Italiana Autobus (IIA), nata a gennaio 2015 da un'iniziativa del gruppo Del Rosso e di Finmeccanica SpA, produce e distribuisce il marchio Menarinibus;

preso atto che attualmente lo stabilimento bolognese di Via San Donato, 190, sede amministrativa e operativa dell'azienda, occupa n°187 dipendenti su una superficie di 155.000 mg, di cui 46.000 mg coperti, e comprende:

- a) Reparto magazzino;
- b) Reparto montaggi:
- c) Reparto verniciatura;
- d) Reparto prototipi e prove/esperienze;

richiamato il Parere espresso dalla scrivente Società in data 16/04/2012 prot. gen. n.64735 da cui si evince che lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dai processi produttivi (attività di lavaggio bus e reparto verniciatura), con acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa) e acque meteoriche di dilavamento aree esterne;

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte e trattate in impianto di depurazione aziendale di tipo chimico fisico prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

considerato che le acque reflue rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da sopralluogo con prelievo effettuato da Hera SpA in data 3 dicembre 2015;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività, e le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle aree esterne ("acque di scarico");
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e alle linee guida di indirizzo contenute nella DGR n°286/05 e ai criteri tecnici e parametri dimensionali previsti nella DGR n.1860/06, al fine di rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 colonna scarichi in rete fognaria;



- ➢ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo, parziali e terminale, delle acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e di idonei sistemi di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivi di intercettazione e strumenti di misurazione delle acque reflue scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- > i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (solventi esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- ➤ la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di determinare l'esatto quantitativo di acqua prelevata da indicare nella "denuncia annuale" di cui sopra;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"





## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA

Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190

#### **ALLEGATO C**

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione autobus svolta dalla società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS Spa nello stabilimento posto in comune di Bologna, via San Donato n° 190 secondo le seguenti prescrizioni.

#### Prescrizioni

1. La società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1.3

PROVENIENZA: RISCALDAMENTO OFFICINE - POT. 4837 KW - METANO

**EMISSIONE E1.4** 

PROVENIENZA: RISCALDAMENTO OFFICINE - POT. 2100 KW - METANO

**EMISSIONE E1.5** 

PROVENIENZA: RISCALDAMENTO OFFICINA - POT. 2907 KW - METANO

Portata massima	$1100 \text{ Nm}^3/\text{h}$
Altezza minima	14 m
Durata massima	12  h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	(*) 5	$mg/Nm^3$
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	$mg/Nm^3$
Monossido di carbonio	100	$mg/Nm^3$
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	(*) 35	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

EMISSIONE E18 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA		
Portata massima	9	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI  Materiale particellare		mg/Nm³
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E20 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA		
Portata massima Altezza minima Durata massima	7	Nm³/h m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	[	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E23 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA		
Portata massima		Nm³/h
Altezza minima  Durata massima	-	m h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI	[	
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale		
EMISSIONE E29 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA		
Portata massima		Nm³/h m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E59 – E60 – E61

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NUOVA CABINA INCOLLAGGIO PAVIMENTI

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espressi come C-org totale) ..... 50 mg/Nm<sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

**EMISSIONI E27 – E31 – E34** 

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

EMISSIONI E45 – E46

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO VEICOLI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

**EMISSIONI E56** 

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO RISCALDAMENTO SPOGLIATOI – 425 KW

**EMISSIONI E57** 

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI – 400 KW

**EMISSIONI E58** 

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO MENSA – 35 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

#### 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

#### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

#### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

#### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

#### 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

<sup>(\*)</sup> I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di

misurazione:

De metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella

precedente;

O altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla

norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di

riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi

solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità

Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre

riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di

riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi

come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e

dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il

gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le

emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso

costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata

complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo

utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità

dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale

Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e

Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

7

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### 7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E59, E60, E61 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni E59, E60, E61, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e

quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

#### 8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

#### 9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo

presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo)

deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a

disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e

comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

• Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data

24/05/2023 al PG/2023/91180) e ss.mm. e ii.

-----

Pratica Sinadoc n°21521/2023

Documento redatto in data 04/01/2024

11



## Autorizzazione Unica Ambientale Impianto INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA Comune di Bologna (BO), via San Donato n. 190

#### ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

#### Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS
   SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Bologna e della normativa vigente per l'attività di Produzione autobus.
- Visto il nulla osta acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Bologna con nota Prot. n. 681490 del 17/10/2023, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

#### Prescrizioni

- Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal competente Ufficio del Comune di Bologna, con nulla osta acustico Prot. Uff. n. 188 del 05/10/2023, trasmesso dal SUAP del Comune di Bologna con nota Prot. n. 681490 del 17/10/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/10/2023 al PG/2023/176290). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

• Documentazione Tecnica Acustica allegata alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 24/05/2023 al PG/2023/91180) e ss.mm. e ii. Pratica Sinadoc 21521/2023 Documento redatto in data 04/01/2023



PROT. UFF. N. 188 del 05.10.2023

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A 40129, Bologna

PEC: <a href="mailto:suap@pec.comune.bologna.it">suap@pec.comune.bologna.it</a>

Oggetto: PG 358372/2023 - Richiesta di modifica sostanziale dell'AUA per l'impianto sito in via

San Donato n. 190 - Industria Italiana Autobus.

Contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica integrativa.

In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale dell'AUA attivata con PG 358372/2023 da Industria Italiana Autobus per il proprio impianto sito in via San Donato n. 190, valutata la documentazione acustica allegata all'istanza lo scrivente Settore aveva formulato, con prot. 170/2023, una richiesta di integrazioni.

Nello specifico si segnalava che nella relazione, in cui la compatibilità dell'impianto era stata dimostrata attraverso delle misure condotte in sito, non era specificato l'assetto impiantistico monitorato e che, in funzione delle informazioni in essa contenute, risultava che la campagna strumentale risalisse al 2012. Si richiedeva pertanto di allegare una documentazione di impatto acustico che, sulla base di misure aggiornate e di valutazioni che tenessero conto dell'assetto dell'azienda oggetto della modifica sostanziale, dimostrasse il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora.

Nella documentazione integrativa trasmessa a codesto Sportello con PEC datata 11.09.2023 viene specificato che il riferimento al 2012 delle misure condotte presso l'azienda è un refuso e che l'assetto monitorato è quello riferito all'ottobre 2022, di cui viene allegata la planimetria con l'individuazione dei punti di emissione (vd Allegato 3).

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10 Torre A – piano 7° 40129 Bologna I punti di emissione riportati in tale planimetria risultano sostanzialmente congruenti con quanto rappresentato nella relazione descrittiva (citata nel precedente contributo prot. 170/2023). L'unica difformità si rileva nei punti di emissione E3.1, E3.3, E18, E20, E23, E29 che:

- nella relazione sono indicati come punti di emissione che rimangono sospesi;
- nella planimetria sono parte integrante dell'assetto aziendale monitorato.

Se non si tratta di un refuso, e pertanto i punti di emissioni in questione erano attivi al momento delle misure, le condizioni rappresentate nella relazione acustica risultano cautelative (in quanto erano attivi dei punti di emissione ora sospesi), o al più equivalenti, rispetto a quelle descritte nella relazione che illustra le modifiche all'AUA vigente.

Alla luce di quanto sopra, preso atto di quanto descritto nella "Breve relazione per le modifiche da effettuare all'AUA esistente" e degli esiti delle misure acustiche condotte in sito, in funzione dei quali il tecnico competente dichiara il rispetto dei limiti per l'impianto in oggetto, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi alla modifica sostanziale dell'AUA.

Cordiali saluti.

La Responsabile Ing. Lara Dal Pozzo Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.